



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PREMESSO CHE:

- In data 05/03/2019 prot. gen. n.10338, integrata in data 25/06/2019 prot. n.31064, 30/07/2019 prot. n.40522 e 27/08/2019 prot. n.43782, il sig. RIGO Cesare, in qualità di legale rappresentante della società RIGO & C. S.r.l., ha depositato una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato per il cambio di destinazione d'uso del complesso commerciale-artigianale sito in corso Canale n. 18, individuato al Catasto Terreni al Foglio 13 mappale n.92, in zona di P.R.G. Bp1.

CONSIDERATO CHE:

- la parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto raccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di VAS all'interno del testo legislativo:
L'art. 3 bis, comma 1, della LRP 56/77 e s.m.i. riporta:
Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.
L'art. 43 della L.R. 56/77, al comma 2 dispone quanto segue:
Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune.
L'articolo 40, comma 7 recita:
Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 22.05.2009 si è provveduto all'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- in data 18/07/2019 si era riunito l'Organo Tecnico Comunale per l'esame del PEC in oggetto, che, dopo averne esaminato la proposta, ha ritenuto che il medesimo dovesse essere sottoposto alla verifica di

assoggettabilità, individuando a tal fine, in base all'art.1.3 dell'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 i seguenti soggetti con competenza ambientale a cui inoltrare la documentazione pervenuta per ottenere i relativi pareri:

- ARPA PIEMONTE
- Provincia di Cuneo
- ASL CN2

- Il Piano Esecutivo Convenzionato è stato accolto, ai sensi del 3° comma dell'art. 43 della L.R.P. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n.62 in data 31/08/2019, reg. gen. determinazioni n.2369 del 31/08/2019.
- Con lettera inviata il 03/09/2019 prot. n.44852 è stata trasmessa la relativa documentazione agli Enti sopraelencati, fissando il termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri.
- In data 11/09/2019 prot. gen.n.46597 è pervenuto il contributo dell'Asl che ritiene, per quanto di competenza, che l'intervento possa essere escluso dalla fase di VAS; la nota dell'Asl riporta alcune indicazioni per le fasi successive della procedura.
- In data 26/09/2019 prot. gen.n.49755 è pervenuto il contributo della Provincia di Cuneo, Settore Presidio Del Territorio, Ufficio Pianificazione, che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS indicando alcune condizioni/indicazioni che devono essere inserite nel provvedimento conclusivo.
- In data 04/10/2019 prot. gen.n. 51421 è pervenuto il contributo dell'Arpa che ritiene di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il PEC in oggetto, esprimendo però alcune osservazioni da tenere in considerazione. In proposito l'OTC ha rilevato che l'intervento previsto nel PEC non prefigura un centro commerciale e pertanto non occorre sottoporre il progetto alla VIA rientrando nei casi di esclusione automatica ai sensi dell'Allegato C alla Legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998: *"B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."*

DATO ATTO CHE:

- in data 11/10/2019 si è nuovamente riunito l'OTC al fine di concludere il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC in oggetto, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 03/04/2016 n. 152 e dalla LR 56/77;
- all'incontro convocato con nota del Sindaco in data 10/10/2019, hanno partecipato i membri dell'OTC:
arch. Alberto Negro – in qualità di Presidente
arch. Italo Sobrero
dott.ssa Laura Campigotto
- il verbale della riunione dell'OTC del 11/10/2019 è allegato al presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

- preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:
 - contributo dell'Asl pervenuto 11/09/2019 prot. gen.n.46597 che ritiene che l'intervento possa essere escluso dalla fase di VAS precisando alcune indicazioni per le fasi successive della procedura;
 - contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 26/09/2019 prot. gen.n.49755 che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS

indicando alcune condizioni/indicazioni che devono essere inserite nel provvedimento conclusivo

- contributo dell'Arpa pervenuto in data 04/10/2019 prot. gen.n. 51421 che esprime parere di non assoggettamento alla procedura di VAS indicando alcune condizioni/indicazioni che devono essere inserite nel provvedimento conclusivo;
- considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento, accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che l'Arpa, l'Asl e la Provincia di Cuneo non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC

L'OTC non ritiene necessario sottoporre il piano esecutivo in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i..

Nel contempo l'OTC ritiene che dovranno essere rispettate nelle fasi progettuali di dettaglio le indicazioni/prescrizioni riportate nei pareri pervenuti.

DISPONE

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG Bp1, in corso Canale n.18 prescrivendo che dovranno essere rispettate nelle fasi progettuali di dettaglio le indicazioni/prescrizioni riportate nei pareri pervenuti;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Alba, 11/10/2019

F.to Componenti Organo Tecnico

arch. Alberto NEGRO



arch. Italo SOBRERO



dott.ssa Laura CAMPIGOTTO

Laura Campigotto

Allegato:

- verbale della riunione del 11/10/2019